



DELIBERA N. 21 del 07 Febbraio 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. **[redacted]** avverso il provvedimento emanato il **[redacted]** dal Centro per l’Impiego di **[redacted]**, di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, in seguito alla comunicazione che il Cpl ha ricevuto da parte di ANPAL di mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo appuntamento con l’ente erogatore dell’AdR **[redacted]** Agenzia per il lavoro di **[redacted]** previsto per il **[redacted]**, ricorso inviato all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data **[redacted]**

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [redacted] ha presentato domanda di AdR intermediata presso il CpI di [redacted] in data [redacted], scegliendo come soggetto erogatore la società [redacted]. Il Sig. [redacted] riporta nel ricorso di non aver ricevuto, dopo la presentazione della richiesta, alcuna comunicazione di convocazione da parte della [redacted], né tramite e-mail, né tramite sms, né telefonicamente, in merito alla data e all'ora del primo appuntamento. Il Sig. [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti, asserendo di non essersi presentato all'appuntamento del [redacted] poiché non ha ricevuto alcuna comunicazione in proposito da parte della società erogatrice dell'AdR [redacted]. Il ricorrente riporta che questo è probabilmente scaturito dal fatto che, in sede di presentazione della domanda AdR, è stato indicato in modo errato il proprio indirizzo e-mail. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il CpI di [redacted] invia, in data [redacted], copia della ricevuta di domanda, intermediata dallo stesso CpI, effettuata tramite sito ANPAL in data [redacted], ricevuta nella quale è riportata, peraltro, la data e l'ora del primo appuntamento. Il CpI conferma, inoltre, che la [redacted], soggetto erogatore prescelto dal ricorrente, avesse attiva la funzionalità "Agenda" al momento della domanda, e che la data e l'ora del primo appuntamento sono stati fissati direttamente, in fase di richiesta dell'AdR, tramite il portale ANPAL.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente era a conoscenza della data e ora del primo appuntamento, poiché erano stati fissati direttamente in fase di richiesta intermediata effettuata tramite portale ANPAL: Data e ora che risultano, peraltro, chiaramente indicate anche nella ricevuta della domanda di AdR.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone



Il Segretario

Rita De Rinaldis

